

STATUTO

SOCIAL FOOD LAB SRL - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA DEL COMMERCIO
19

Numero REA: FE - 263002

Codice fiscale: 02206360386

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-04-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" a Rep.33873/23180

Statuto redatto ai sensi del Decreto legislativo n.112/2017 e s.m.i.
"SOCIAL FOOD LAB SRL - IMPRESA SOCIALE"

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione **"SOCIAL FOOD LAB SRL - IMPRESA SOCIALE"**.

L'ente è una Società a responsabilità Limitata, senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112, dal Libro quinto del codice civile, nonché del presente statuto. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Impresa Sociale" o dell'acronimo "IS" è obbligatorio, a sensi di legge.

Articolo 2 - OGGETTO SOCIALE

La società esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. In particolare, in ossequio al disposto dell'art.2 d.lgs. 112/2017, ha per oggetto l'esercizio di attività di interesse generale relative a:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, turistiche, sportive o ricreative di interesse sociale, incluse e focalizzate su attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura, dell'ambiente e del territorio e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art.2 del D.lgs. n. 112/2017.
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2 comma 4 d.lgs.112/2017;
- gestione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Le attività di interesse generale sono realizzate e declinate, in particolare, ma non esclusivamente, per il tramite della gestione di tutti i servizi necessari o utili al raggiungimento delle finalità, estrinsecandosi in particolare nelle seguenti attività:

- gestione di scuole e di istituti scolastici di ogni ordine e grado, con particolare riferimento a scuole dell'infanzia, asili nido, scuole primarie e secondarie ed in generale ogni altra attività di carattere socio-educativo ed assistenziale, ivi compreso l'esercizio di palestre, piscine, campi sportivi, mense scolastiche, circoli ricreativi e ogni realizzazione di servizi sociali connessi agli scopi ed ai fini sopra evidenziati;
 - realizzazione, produzione e vendita di contenuti editoriali (ad eccezione dei quotidiani), pubblicazioni e libri, audio e video, in forma cartacea, elettronica e multimediale;
 - organizzazione di manifestazioni, eventi, sponsorizzazioni, fiere e mostre, realizzazione di pubblicazioni e brochure;
 - organizzazione, gestione e sviluppo di progetti nel settore della comunicazione web, social media e intelligenza artificiale, attraverso anche la gestione di iniziative specifiche quali laboratori, incontri, eventi e pubblicazioni a carattere divulgativo ed educativo;
 - organizzazione e gestione di eventi e percorsi formativi, individuali e/o collettivi, negli ambiti oggetto di intervento da parte della società;
 - attività ricettiva e di somministrazione di alimenti e bevande dipendente o funzionalmente collegata all'attività di interesse sociale.
- La Società potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:
- la promozione e la collaborazione nell'ambito di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche, su tematiche coerenti con il proprio oggetto sociale;
 - lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili ed in ogni caso per il miglioramento dell'ambiente;
 - l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;

- il supporto alle attività di ricerca nei settori di interesse;
- l'organizzazione e la gestione di servizi accessori e complementari alle attività di interesse generale, tra cui la gestione di esercizi pubblici e privati, la ristorazione e l'erogazione di servizi nell'ambito della ricettività e del turismo;
- il commercio, in tutte le forme previste dalla legge, di articoli e beni alimentari e non;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

In via strumentale e sussidiaria la Società potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

La Società può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art.119, DL34/2020 e dell'art.16 bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari ed i finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie di qualunque natura.

Avuto riguardo alle finalità della Società, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dai soci o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai soci dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai Soci. La finalità di interesse sociale, in particolare, prevede l'inserimento lavorativo nell'ambito delle attività svolte di soggetti e persone svantaggiate come definite dall'art.2 c.4 del D.Lgs.112/2017, nel rispetto delle disposizioni di legge. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società di personale e risorse messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione. La società può compiere in via residuale, non principale e non prevalente secondo il disposto dell'art.2 c.3 d.lgs. 112/2017, tutte le operazioni commerciali (compresa la vendita dei prodotti inerenti propria attività anche on line e la prestazione di servizi di consulenza, orientamento, assistenza, pianificazione strategica ed organizzativa ad altre organizzazioni, in particolare ad Enti pubblici e privati, religiosi, scolastici, Imprese sociali ed Enti del Terzo Settore oltre che, nei limiti consentiti, società, enti o imprese commerciali), industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società, tra cui in particolare le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n.39. Tutta l'attività, compresa quella accessoria, potrà essere esercitata in Italia e all'estero, in tutte le forme e le modalità consentite dalla legge vigente per tempo e/o per territorio.

Articolo 3 - SEDE

La società ha sede nel **Comune di Ferrara (FE)**, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato senza necessità di verbale notarile. Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato; queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci da adottarsi con verbale notarile.

Articolo 4 - DURATA

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Articolo 5 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende essere, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal registro delle imprese e dal Registro Unico Nazionale TS. Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di

posta elettronica, se e in quanto comunicati alla società.

Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è pari ad **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**, diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale. Tale clausola potrà essere modificata solo con il consenso di tutti i soci. Salvo diverso accordo, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati. La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale; il tutto conformemente alle disposizioni di legge in materia (articoli 2481- 2481-bis - 2481-ter del Codice Civile) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Il conferimento potrà avere ad oggetto l'obbligo di eseguire opere e servizi a favore della società. In tal caso l'esatto adempimento degli obblighi suddetti dovrà essere garantito mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria e, ciò per l'intero valore assegnato al conferimento. La polizza di assicurazione o fideiussione bancaria potrà essere sostituita dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter Codice Civile, anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (articoli 2482 - 2482-bis - 2482-ter - 2482-quater Codice Civile) mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Nel caso di perdite del capitale sociale non è necessario che la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della società, di cui all'articolo 2482-bis, secondo comma Codice Civile, e delle eventuali relative osservazioni venga depositata nella sede della società prima dell'assemblea perché i soci possano prenderne visione, potendo la stessa essere presentata ai soci per la prima volta direttamente in assemblea.

Articolo 7- FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto, il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.

Articolo 8 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con deliberazione assembleare con la maggioranza prevista dal successivo articolo tredici.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli di debito devono essere nominativi e devono indicare: a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, gli estremi di iscrizione al registro Imprese; b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione; c) gli estremi della delibera di emissione compresi i dati di iscrizione nel Registro Imprese; d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, eventuali diritti connessi al titolo, il modo di rimborso e) eventuali garanzie che li assistono; f) l'investitore professionale che li ha sottoscritti; g) ogni altra indicazione ritenuta utile dalla delibera di emissione.

I possessori di titoli adottano le loro decisioni a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del valore nominale dei titoli stessi in qualsiasi forma purché sia assicurata la partecipazione alla decisione di tutti i

possessori di titoli e la decisione finale venga fatta constare da documento scritto. In particolare, i possessori di titoli possono assumere decisioni in ordine:

- alla nomina ed alla revoca di un rappresentante comune che abbia a dare esecuzione alle decisioni dei possessori stessi ed a tutelare gli interessi comuni nei rapporti della società;
- alle modificazioni delle condizioni del prestito;
- alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al rendiconto relativo;
- agli altri oggetti di interesse comune.

L'emissione di titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, dovrà in ogni caso avvenire nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art.3 del d.lgs.112/2017.

Articolo 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina, nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/2017. In caso di trasferimento della proprietà a soci o a non soci della partecipazione sociale o parte di essa per atto a titolo oneroso (con prestazioni fungibili) inter vivos, spetta agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi da ciascun socio, per intero, in proporzione alla propria quota di capitale, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di alienazione, le relative modalità, e generalità dell'acquirente, comunicazione da effettuarsi per raccomandata con avviso di ricevimento.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

In caso di esercizio della prelazione, la cessione della partecipazione sociale dovrà essere perfezionata entro trenta giorni, salvo diverso accordo delle parti.

La prelazione non opera nei seguenti casi:

- a) costituzione o trasferimento di diritti usufrutto e pegno;
- b) intestazione a società fiduciaria o reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario), agli effettivi proprietari.

Peraltro, nei casi sub b), il diritto di voto dovrà essere riservato unicamente al proprietario delle quote, il quale deve tenerne conto nel costituire il pegno o l'usufrutto, salvo che gli altri soci, anche separatamente, ne diano espressa dispensa scritta.

In caso di morte di un socio la partecipazione sociale non si trasmette automaticamente agli eredi, i quali avranno pertanto diritto ad essere liquidati secondo le modalità di cui al successivo articolo dieci, salvo che non intervenga un accordo di continuazione tra i soci superstiti e uno o più eredi del socio defunto entro centottanta dalla data dell'apertura della successione.

La decisione circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione sarà assunta dai soci con la maggioranza di cui all'articolo tredici del presente atto, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

In caso di trasferimento della partecipazione sociale a causa di morte ad una pluralità di soggetti la partecipazione stessa si suddividerà automaticamente tra gli stessi in proporzione alla propria quota di acquisto per causa di morte, senza bisogno, pertanto, di nominare un rappresentante comune.

In ogni caso in cui si renda necessaria l'effettuazione di una valutazione della quota, compresi quelli regolamentati dai successivi articoli, la stessa dovrà tener conto delle necessità definite dalla legge nel caso specifico, nonché delle condizioni e limitazione di cui al d.lgs.112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. L'esito di qualunque vicenda circolatoria delle quote, recesso compreso, non potrà comunque in nessun caso determinare una situazione in contrasto con il d.lgs.112/2017, in particolare con il terzo comma del suo articolo 4.

Articolo 10 - RECESSO

Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge (articoli 2469, 2473, 2481-bis, 2497-quater del Codice Civile) nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 112/2017.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso

di ricevimento che deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento (in difetto, rileverà il domicilio risultante ai sensi del precedente articolo cinque) tale raccomandata deve essere spedita alla società nel rispetto dei seguenti termini:

- entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima o, in difetto di iscrizione, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;

- entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio di un determinato fatto, legittimante il recesso, diverso da una decisione; all'uopo, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza;

- almeno centottanta giorni prima, ove il recesso sia esercitabile in qualunque momento, sulla base della legge o di particolari clausole statutarie.

Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge o da specifiche clausole statutarie.

In ogni caso, il recesso produce efficacia verso la società solo dal momento in cui la raccomandata è pervenuta presso la sede legale della società;

Inoltre, da tale momento il socio recedente:

- non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima (espresso per mezzo dell'organo amministrativo il quale viene all'uopo investito del relativo potere);

- non può alienare la propria partecipazione sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro delle imprese a cura dell'organo amministrativo.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato ai sensi di legge tenendo conto del suo valore al momento della dichiarazione di recesso.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Decisioni dei soci

Articolo 11 - MATERIE E DIRITTO DI VOTO

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto o dalla legge. In ogni caso le decisioni saranno adottate nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, risultando comunque distinti ed autonomi i poteri e i compiti dei soci e dell'organo amministrativo. Il diritto di voto è proporzionale alla partecipazione sociale. Ogni socio, risultante tale ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile, ha diritto di intervenire in assemblea.

Articolo 12 - MODALITA' DI DECISIONE

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale (in tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni del Codice Civile e del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e negli altri casi stabiliti dalla legge. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare (cioè mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto) è effettuata ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando la ricevuta di deposito al registro imprese relativa al titolo di trasferimento. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Articolo 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci di cui all'articolo 2479-bis del Codice Civile è

convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia o in altro Stato facente parte dell'Unione Europea, da uno o più amministratori o da uno o più soci, salvo i casi in cui la convocazione è riservata all'organo amministrativo da disposizioni di legge. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

La convocazione avviene mediante avviso inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o messaggio di posta elettronica spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica risultanti ai sensi del precedente articolo cinque.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; in seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo il termine più lungo di cui all'articolo 2364 CC.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax e anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. La rappresentanza dovrà essere attribuita mediante delega scritta, recante il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali limiti e facoltà di subdelega; nel silenzio, la subdelega non è ammessa. Se la delega viene conferita per una singola assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione. La delega può essere attribuita a soci o a non soci, nel rispetto delle previsioni dell'art.2372 C.C..

L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento o rinuncia di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dalla maggioranza del capitale presente. Se il verbale non è redatto da notaio, l'assemblea nomina un segretario, anche non socio; se occorre, nomina anche uno o più scrutatori, anche non soci, sempre a maggioranza del capitale presente.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo trasferimento risulti depositato ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto nonché le inderogabili disposizioni di legge che per particolari delibere richiedono l'unanimità del consenso dei soci o maggioranze più elevate. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.
Ai sensi e per gli effetti del quarto comma lettera a) dell'art.11 del D.lgs.112/2017, i lavoratori e gli utenti potranno partecipare all'assemblea tramite un loro delegato, precedentemente da loro eletto con separata assemblea.

Adunanza tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta presso la sede legale della società, dove dovranno trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

Amministrazione

Articolo 14 - MODALITA' DI AMMINISTRAZIONE E REQUISITI DI NOMINA

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto un minimo di due a un massimo di cinque amministratori secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina con deliberazione assembleare.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art.7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui al d.lgs.58/98. Gli Amministratori possono essere anche non soci. Essi durano in carica ordinariamente per tre esercizi, ovvero per il diverso periodo determinato dai soci all'atto della nomina. È ammessa la rieleggibilità. Gli amministratori, salvo diversa deliberazione da parte dell'assemblea dei soci, non sono soggetti al divieto di concorrenza previsto dalle norme del Codice Civile.

Valgono le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile. Agli Amministratori si rendono applicabili le previsioni di cui all'art.2381 e seguenti del Codice Civile. L'esito di qualunque vicenda relativa alla nomina degli amministratori, alla loro revoca e cessazione, non potrà comunque in nessun caso determinare una situazione in contrasto con il d.lgs.112/2017, in particolare con il terzo comma del suo articolo 4.

Articolo 15 - FORME DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata ai sensi del precedente articolo 14.

All'avvenuto superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, un membro è nominato da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art.11 del D.lgs. 112/2017, secondo lo specifico regolamento eventualmente adottato ai sensi di legge.

Ai fini del presente statuto, per organo amministrativo si intende sia l'amministratore unico sia il consiglio di amministrazione, comunque formato.

Articolo 16 - CESSAZIONE AMMINISTRATORI

I componenti dell'organo amministrativo sono revocabili con le seguenti modalità:

- in caso di nomina a tempo determinato sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa;

- in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in difetto del quale spetta all'amministratore il diritto al risarcimento del danno salvo che ricorra una giusta causa.

Se, per qualsiasi causa, vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In mancanza dell'organo di controllo, l'assemblea per la nomina del nuovo organo deve essere convocata d'urgenza (e comunque entro trenta giorni) anche ad opera di un solo socio; nel frattempo l'amministrazione ordinaria sarà esercitata dai soci disgiuntamente tra loro con rappresentanza disgiunta.

Se, per qualsiasi causa, viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea d'urgenza (e comunque entro trenta giorni) perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica

all'atto della loro nomina. Se viene meno un numero inferiore di amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, in applicazione di quanto previsto dall'art.2386 CC; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Valgono le cause di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile. Quando il consiglio di amministrazione è composto da due membri, entrambi i consiglieri decadrebbero dalla carica qualora non siano d'accordo circa l'eventuale revoca dell'amministratore delegato che avessero nominato e dovrà quindi essere convocata l'assemblea per le nuove nomine. Per quanto non previsto si applicano in quanto compatibili e in quanto non contrastanti con espresse norme statutarie le norme dettate in materia di società per azioni per gli amministratori.

Articolo 17 - COMPENSO AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett.a) del D.Lgs n.112/2017 - ovvero senza che mai quanto segue possa costituire distribuzione indiretta di utili - i soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, anche eventualmente calcolato prendendo come parametro il risultato di esercizio. Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto dei compensi tra i suoi membri anno per anno salvo che il riparto stesso non sia stabilito all'atto della nomina.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, nei limiti del compenso globale fissato dai soci, salvo diversa decisione o delibera di questi ultimi. Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa con modalità stabilite con decisione dei soci.

Articolo 18 - POTERI AMMINISTRATORI E LORO DELEGABILITA'

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci e fatti salvi eventuali limiti indicati in sede di nomina. In particolare l'organo amministrativo comunque formato, ai sensi di quanto previsto dalla legge e nello specifico dall'art.2086 C.C., ha il compito di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevanza tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, anche disgiuntamente, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dal Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata. Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 11 del D.Lgs.112/2017, l'organo amministrativo curerà la predisposizione di un apposito regolamento aziendale di disciplina dei casi e delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle attività, anche mediante la nomina di comitati all'uopo costituiti.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2381 e 2475, 5° comma, del Codice Civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre norme vigenti. Le cariche di presidente o di vicepresidente e di amministratore delegato sono cumulabili. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Articolo 19 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente, se non già nominati dai soci, nel rispetto di quanto previsto all'art.7, comma 2, del d.lgs 112/2017.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri o uno dei Sindaci o il Revisore, se nominati.

La convocazione viene disposta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vicepresidente, se nominato, o, in assenza, impedimento o difetto di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri e ai sindaci effettivi, se nominati, al domicilio risultante dai libri sociali, a mezzo

di lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica spediti almeno cinque giorni prima della adunanza. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

In assenza di formale convocazione, le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide quando intervengono tutti i Consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore, se nominati, salvo il diritto di ciascun amministratore di opporsi alla trattazione degli argomenti se non si ritiene sufficientemente informato. Se formalmente convocata, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Qualora il Consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, se nominato;

- se nominati, a ciascun amministratore delegato, nei limiti della delega.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari oppure institori.

Per la nomina di procuratori speciali valgono le stesse competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita.

In tutti i casi suddetti, la rappresentanza della società spetta anche a costoro, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 21 - ORGANO DI CONTROLLO-REVISIONE

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo e/o di revisione, essi potranno nominare alternativamente, con decisione assunta ai sensi di legge e del vigente statuto:

1) Un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti aventi i requisiti previsti dagli articoli 2397 e seguenti CC, a cui affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale;

2) Un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti aventi i requisiti previsti dagli articoli 2397 e seguenti CC, a cui affidare unicamente il controllo sulla gestione, delegando ad un organo di Revisione esterno (sia esso persona fisica o giuridica) la revisione legale;

3) Un Sindaco Unico avente i requisiti previsti dagli articoli 2397 e seguenti CC, a cui affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale;

4) Un Sindaco Unico, avente i requisiti previsti dagli articoli 2397 e seguenti CC, a cui affidare unicamente il controllo sulla gestione, delegando ad un organo di Revisione esterno (sia esso persona fisica o giuridica) la revisione legale.

All'avvenuto superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, l'organo di controllo è nominato in forma collegiale e un membro è nominato da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art.11 del d.lgs.112/2017, in base al regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione. La retribuzione degli Organi di Controllo e/o di Revisione è fissata dall'assemblea all'atto della nomina. In difetto si farà riferimento alle tariffe professionali.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Articolo 22 - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. A ciascun socio, qualunque sia la sua partecipazione al capitale sociale, spetta l'azione di responsabilità contro l'organo amministrativo.

Articolo 23 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI

L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro:

- centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- centottanta giorni dalla sopraddeata chiusura ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile. Salvo quanto previsto nel successivo paragrafo, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo paragrafo.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Le attribuzioni ai soci seguiranno in ogni caso il criterio di proporzionalità. L'organo amministrativo deve, oltre alle disposizioni previste dal Codice Civile in tema di Società di Capitali, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art.9 comma 2 del d.lgs.112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della società.

Articolo 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del Codice Civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto o in forza di delibera assembleare adottata con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In ogni caso, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, l'organo amministrativo convoca l'assemblea, la quale, con la stessa suddetta maggioranza determina

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del Codice Civile e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. Si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotti il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, ed i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 23, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni ovvero, su decisione assunta ai sensi di legge, ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs.112/2017.

Articolo 25 - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Per quanto ancora in vigore, la società, ai sensi dell'articolo 11 comma 6

e del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472, si assume anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli Enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo, ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società. E' altresì esclusa in caso in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art.5 comma 3 del D.Leg.vo 18.12.1997 n.472. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo, o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'Ufficio o dall'Ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Articolo 26 - MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Ogniquale volta nel presente statuto si faccia riferimento al telefax e alla posta elettronica quali modalità di comunicazione nei rapporti societari, essi sono ammessi a condizione che sia documentabile l'avvenuta spedizione e l'avvenuto ricevimento del messaggio.

Articolo 27 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, espletato senza successo il tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni e successivi decreti di attuazione, saranno decise da un arbitro unico nominato, entro (30) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del tribunale nel cui ambito ha sede la società. L'arbitro unico deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2003. L'arbitro stabilirà a chi faranno carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato e delle ulteriori spese. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale. In ogni caso, per tutte le controversie inerenti la vita societaria, viene eletto Foro Competente in via esclusiva ai sensi di legge quello territorialmente relativo alla sede legale della Società.

Articolo 28 - DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs.112/2017, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedessero, a quelle dettate per le società per azioni se ed in quanto compatibili, oltre che alla normativa di settore per le attività specifiche.

Firmato: Aristide Pincelli - Saverio Ansaloni - Biagio Missanelli - Asnicar Luca - Nicola Tavolazzi - GIUSEPPE BIGNOZZI Notaio sigillo

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE
M.U.I..COPIA INFORMATICA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO, RILASCIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMA 5 D.L. 82/2005 in
corso di registrazione ed iscrizione in quanto in termine